

Law & Compliance

A cura di LAURA OPILIO E PAOLO SCARDUELLI | Studio CMS

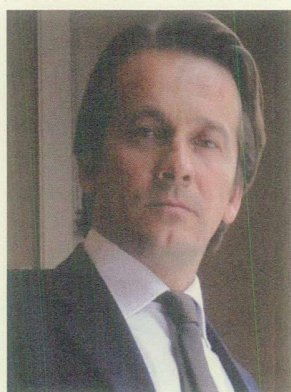
NORME

La «legge Gelli», tutte le novità contenute nel provvedimento

La norma, entrata in vigore lo scorso primo aprile, introduce una nuova disciplina in tema di responsabilità professionale in sanità

La legge n. 24/2017 c.d. «legge Gelli» entrata in vigore lo scorso primo aprile introduce una disciplina normativa articolata in tema di responsabilità professionale medica coinvolgendo molti aspetti controversi sinora in parte affidati, nella loro risoluzione, ai tribunali in caso di vertenze giudiziali. Innanzitutto la nuova legge seppur conferma quale «contrattuale» la responsabilità civile delle strutture sanitarie-ospedaliere o socio sanitarie pubbliche e private per i fatti colposi/dolosi del personale sanitario e ausiliari (anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa), e configura come «extracontrattuale» la responsabilità del medico/esercitante la professione sanitaria.

Nel primo caso l'onere della prova è a carico della struttura stessa e il termine di prescrizione è di dieci anni; nel secondo caso l'onere della prova è a carico del soggetto che si ritiene leso e il termine di prescrizione è più breve (cinque anni). In ambito penale la Legge Gelli con l'inserimento dell'art 590 ter del codice penale rubricato «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario» prevede che il medico che per imperizia provochi la morte/lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui



PAOLO SCARDUELLI
Avvocato, partner dello studio Cms

agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave (è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge).

Una novità introdotta con la legge Gelli riguarda l'obbligo di promuovere in alternativa alla procedura di mediazione (già attualmente prevista) una Consulenza tecnica preventiva tesa alla composizione della lite e da intendersi quale condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. La partecipazione al

procedimento di accertamento tecnico preventivo è obbligatoria per tutte le parti comprese le assicurazioni e per tutta la durata del procedimento. In caso di mancata partecipazione il giudice nel successivo giudizio può condannare le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio oltre che a una pena pecuniaria. Altra innegabile novità della legge Gelli è la previsione di una azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti



della impresa di assicurazione. In tal caso, l'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe contrattualmente avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Nel giudizio promosso contro l'impresa assicurativa sono rispettivamente litisconsorti necessari la Struttura sanitaria e/o il medico interessati.

E dunque, a maggiore tutela dei soggetti danneggiati, la riforma prevede che tutte le strutture sanitarie (le aziende del Ssn, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo

o di accreditamento) così come i medici/esercenti la professione sanitaria siano obbligati ad assicurarsi. Altra novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute (ruolo da affidare all'Ufficio del Difensore civico), una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare eventuali «disfunzioni» nel sistema sanitario. E ancora viene sancito per legge l'obbligo di trasparenza delle prestazioni sanitarie. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte degli aventi diritto la direzione sanitaria della struttura è tenuta a fornire la documentazione clinica relativa al paziente, preferibilmente in formato elettronico. Da ultimo la riforma prevede la istituzione di un Fondo di garanzia che risarcisce nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso i danni da responsabilità medica qualora il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura sanitaria o dal medico o qualora la struttura sanitaria o il medico risultino assicurati presso una impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o vi venga posta successivamente.

A cura dell'Avv. Paolo Scarduelli (Partner di CMS) e dell'Avv. Cristina Spinelli (Senior Associate di CMS). ■